

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 14 maggio 1955

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

LEGGE 1° maggio 1955, n. 368.

Norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani Pag. 1667

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 aprile 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada dalla statale Tiburtina alla Villa Adriana, in provincia di Roma. Pag. 1669

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 aprile 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale dalla stazione di Lanuvio alla provinciale Nettunese, in provincia di Roma Pag. 1669

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954 Pag. 1670

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954. Pag. 1670

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Scilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954. Pag. 1670

Ministero dei lavori pubblici:

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Mantova Pag. 1670

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano. Pag. 1670

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1670

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° maggio 1955, n. 368.

Norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La proroga dei contratti di locazione e di sublocazione disposta nell'art. 1 della legge 23 maggio 1950, numero 253, è protratta fino al 31 dicembre 1960.

Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel comma precedente è sostituita da quella della scadenza consuetudinaria successiva.

La data del 31 dicembre 1951, prevista nel secondo comma dell'art. 2 della legge suddetta, è sostituita dalla data indicata nel primo comma del presente articolo.

La proroga si applica anche ai rapporti dipendenti da assegnazioni dirette e da autorizzazioni a contratto del cessato Commissariato governativo degli alloggi, anche se successive al 1° marzo 1947, nonché da assegnazioni dei Comitati per le riparazioni edilizie, disposte a norma dell'art. 37 del decreto legislativo 9 giugno 1945, n. 305.

La sospensione dell'efficacia delle clausole di divieto di sublocazione contenute nei contratti di locazione di

appartamenti per uso di abitazione, disposta dall'art. 24 della legge 23 maggio 1950, n. 253, limitatamente alla sublocazione di una parte dell'appartamento, è ulteriormente prorogata fino alla data indicata nel primo comma.

Art. 2.

I canoni delle locazioni di immobili adibiti ad uso di abitazione o all'esercizio di attività artigiana o professionale, prorogati ai sensi della presente legge, sono aumentati nella misura del 20 per cento dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1955 e nella stessa misura del 20 per cento per ciascuno degli anni successivi ai quali si riferisce la proroga. Gli aumenti sono computati per il periodo dal primo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1955 sul canone dovuto anteriormente alla sua entrata in vigore e, per ciascuno degli anni successivi, sul canone dovuto al 31 dicembre dell'anno precedente.

La misura dell'aumento stabilita nel comma precedente è ridotta al 10 per cento nel caso che il conduttore versi in disagiate condizioni economiche, specialmente se tragga i limitati mezzi di vita soltanto dal proprio lavoro o da trattamento di pensione o di quiescenza ovvero se abbia notevole carico di famiglia.

La misura dell'aumento è parimenti ridotta al 10 per cento quando si tratti di immobili locati per la prima volta posteriormente al 31 ottobre 1945 e fino al 1° marzo 1947.

Nessun aumento è dovuto quando si tratti di abitazioni di infimo ordine, come seminterrate, di un solo vano senza accessori, baracche e simili.

Nessun aumento si applica per i conduttori che versino in condizioni di povertà, quali i ciechi e sordomuti civili, i pensionati della Previdenza sociale, i mutilati ed invalidi di guerra e del lavoro, i mutilati per servizio contemplati dalla legge 15 luglio 1950, n. 539, i congiunti di caduti in guerra che fruiscono di pensione ed altri, sempre che essi o i familiari con loro conviventi non abbiano proventi di diversa natura.

Gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano anche ai canoni delle sublocazioni prorogate, ma possono essere esclusi o ridotti nella misura, quando il canone già risulti eccessivamente elevato.

Per effetto degli aumenti disposti nei commi precedenti, l'ammontare complessivo del canone non potrà essere superiore a quaranta volte il canone dovuto anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669. Se trattasi di immobili contemplati nel terzo comma, l'ammontare del canone, per effetto dell'aumento, non potrà superare il doppio di quello stabilito nel contratto originario di locazione.

Art. 3.

Qualora per le condizioni economiche del conduttore o quando in relazione al rapporto comparativo tra le condizioni economiche del locatore e quelle del conduttore o al profitto che quest'ultimo trae dall'immobile locato, adibendolo anche ad attività accessorie, il contratto col solo aumento di cui all'art. 2, comma primo, risulti ingiustamente oneroso a danno del locatore, questi, in mancanza di accordo, può chiedere al pretore, competente ai sensi dell'art. 29 della legge 23 maggio 1950, n. 253, la modificazione del contratto stesso, sempre però entro i limiti di un aumento del 100 per cento ad anno.

Il pretore deciderà, sentiti due esperti, uno appartenente alla categoria dei proprietari di immobili urbani affittati e l'altro a quella dei conduttori, che non siano anche proprietari di case, da scegliersi fra quelli indicati in apposito elenco compilato dal presidente del tribunale competente per territorio.

Per effetto dell'aumento disposto in questo articolo l'ammontare complessivo del canone non potrà essere superiore a quaranta volte il canone dovuto anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669.

Se trattasi di immobili contemplati nel terzo comma dell'art. 2 per effetto dell'aumento il canone non potrà superare il doppio di quello stabilito nel contratto originario di locazione.

Art. 4.

I canoni delle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione o dall'esercizio di attività artigiana o professionale, prorogate ai sensi dalla presente legge, sono pure aumentati del 20 per cento dal primo del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1955 e nella stessa misura per ciascuno degli anni successivi ai quali si riferisce la proroga, da computarsi a norma del primo comma dell'art. 2.

La misura dell'aumento stabilita dal comma precedente è ridotta al 10 per cento quando si tratti di immobili locati per la prima volta posteriormente al 31 ottobre 1945 e fino al 1° marzo 1947.

Per i contratti di locazione che abbiano per oggetto:

- a) cinematografi e sale da ballo;
- b) bar, caffè, liquorerie, gelaterie, pasticcerie, dolcerie di lusso;
- c) ristoranti di categoria superiore alla terza;
- d) gioiellerie e negozi di oggetti di lusso;
- e) fioristerie e profumerie di lusso;
- f) sale da parrucchiere di lusso;
- g) grandi sartorie per uomo, grandi case di mode per signore, pelliccerie e negozi di articoli di lusso per abbigliamento;

h) circoli e clubs, esclusi quelli aventi scopi ed attività ricreativi, culturali o sportivi; l'aumento del canone di locazione è del quaranta per cento a partire dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Per effetto dell'aumento disposto nel primo comma, l'ammontare complessivo del canone non potrà essere superiore a quaranta volte il canone dovuto anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669: e se trattasi di immobili contemplati nel secondo comma, per effetto dell'aumento, l'ammontare del canone non potrà superare il doppio di quello stabilito nel contratto originario di locazione.

Qualora si tratti dei locali contemplati nel terzo comma l'ammontare complessivo del canone non potrà essere superiore a cinquanta volte il canone dovuto anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669.

Art. 5.

Nei Comuni che presentano penuria di abitazioni particolarmente rilevante, determinati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per i lavori pubblici, il pretore ha facoltà di prorogare la esecuzione degli

sfratti da immobili adibiti ad uso di abitazione per un periodo da tre mesi a due anni, computando le proroghe già concesse.

Nel determinare la durata della proroga il pretore tiene conto delle particolari circostanze di fatto e specialmente:

1) delle difficoltà del conduttore di procurarsi altro alloggio;

2) della situazione comparativa del conduttore e di colui che deve occupare l'immobile;

3) della giustificata esigenza del conduttore di continuare a risiedere nella stessa zona o nello stesso quartiere.

La proroga disposta dal presente articolo è estesa agli inquilini dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degli Istituti autonomi per le case popolari e similari, nonché agli inquilini degli immobili già amministrati dal soppresso Ente edilizio di Reggio Calabria.

Art. 6.

Le controversie relative al diritto alla proroga dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani, il valore delle quali ecceda il limite di competenza del conciliatore, sono, in ogni caso, di competenza del pretore.

I tribunali continueranno a conoscere, in primo grado, delle controversie anzidette, per le quali sia stata notificata la citazione prima dell'entrata in vigore della presente legge o che comunque si trovino pendenti davanti ad essi nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Per quanto non è previsto nei precedenti articoli continuano ad osservarsi le norme della legge 23 maggio 1950, n. 253.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° maggio 1955

EINAUDI

SCELBA — DE PIETRO —
ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada dalla statale Tiburtina alla Villa Adriana, in provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 23 dicembre 1953, n. 490, con la quale il Consiglio provinciale di Roma ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada dalla statale Tiburtina alla Villa Adriana;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza dell'8 marzo 1955, n. 699;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada dalla statale Tiburtina alla Villa Adriana, in provincia di Roma, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1955
Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 148

(2474)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale dalla stazione di Lanuvio alla provinciale Nettunese, in provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 26 settembre 1953, n. 373, con la quale il Consiglio provinciale di Roma ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada dalla stazione di Lanuvio alla provinciale Nettunese;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza dell'8 marzo 1955, n. 703;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale dalla stazione di Lanuvio alla provinciale Nettunese, in provincia di Roma, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1955
Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 151

(2475)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 114, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), di un mutuo di L. 21.100.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2422)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 5 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1955, registro n. 8 Interno, foglio n. 370, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gerace (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 12.750.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2435)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Scilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1955, registro n. 8 Interno, foglio n. 369, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Scilla (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 13.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2436)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Mantova

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2469/4227, in data 7 maggio 1955, l'ing. Giuseppe Falavigna, è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Mantova.

(2480)

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano

Con decreto Ministeriale 3 maggio 1955, n. 1076, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano, approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1947, prorogato coi decreti Ministeriali 11 aprile 1949 e 30 aprile 1952, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(2361)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 109

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 13 maggio 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	633 —	145,76
» Firenze	624,70	631 —	145,70
» Genova	624,85	633,50	145,75
» Milano	624,88	633,75	145,77
» Napoli	624,80	631,50	145,70
» Palermo	624,88	633,05	145,76
» Roma	624,88	633,75	145,78
» Torino	624,85	631,50	145,70
» Trieste	624,88	—	145,70
» Venezia	624,85	633,25	145,76

Media dei titoli del 13 maggio 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,70
Id. 3,50 % 1902	60,50
Id. 5 % 1935	92,575
Redimibile 3,50 % 1934	81,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,60
Id. 5 % 1936	92,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	85,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 13 maggio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,88
1 dollaro canadese	» 633,75
1 franco svizzero	» 145,77

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,66
---------------------------	--------------

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,498	per franco belga
Danimarca	» 90,473	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,78546	» franco francese
Germania	» 148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,487	» corona norvegese
Olanda	» 164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,908	» franco svizzero

MOLA FELICE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente